**PROGETTO: INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE ALBANIAN MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT FOR THE MANAGEMENT OF FOOD SAFETY (SAFIAL)**

Finanziato dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per Cooperazione allo Sviluppo (MAECI-DGCS) tramite l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

**Ref. 03-SAFIAL del 07/09/2022: Acquisto di strumentazione per i laboratori della National Food Authority (AKU) sede di Durazzo in Albania**

### **IL CIHEAM Bari** - **ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI-**, **via Ceglie 9, 70010 Valenzano (BA),** da una parte**,** d’ora in poi denominato “**Committente**”, rappresentato dal Direttore Dr. Maurizio Raeli

e

La **Ditta** xxxxxxxxxxx indirizzo -------- fornitrice del servizio d’ora in poi nominata “**Fornitore**”, rappresentata dal legale rappresentante ……..

**CONSIDERATO CHE**

* Vi è l’esigenza di fornire l’AKU sede di Durazzo (Albania) della strumentazione necessaria per l’assolvimento delle operazioni connesse con l’esecuzione del Progetto SAFIAL.
* Nell’ambito della procedura di gara il Fornitore ha formulato un’offerta che è stata ritenuta adeguata sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.
* in capo al fornitore, sono stati accertati a mezzo della documentazione contenuta nella Busta1 “Accettazione delle istruzioni di gara e documentazione amministrativa”:
1. l’iscrizione alla Camera di Commercio di …..;
2. il valido documento di riconoscimento del Sig. ............................................, legale rappresentante del Fornitore, nato a … (…..) il....., numero CI o Passaporto in corso di validità
3. il possesso dei requisiti di onorabilità;
4. la tracciabilità dei flussi finanziari con pagamenti mediante bonifici bancari;
5. la regolarità contributiva.

**TUTTO CIO PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1**

OGGETTO DEL CONTRATTO

**Fornitura di strumentazione per i laboratori dell’AKU (National Food Authority) sede di Durazzo in Albania** per l’assolvimento delle attività connesse agli impegni previsti dal progetto “Institutional strengthening of the Albanian Ministry of Agriculture and Rural Development for the management of food safety – SAFIAL” in Albania

**Articolo 2**

VALORE DEL CONTRATTO

Il valore pattuito della fornitura per l’acquisto della strumentazione e dei servizi tecnici connessi (installazione, collaudo, manuali d’uso e garanzia), come specificato nell’allegato “SAFIAL-03\_ALLEGATO-1\_Offerta Tecnica”, è fissato in euro XXXXX (XXXXXX) IVA esclusa in quantonon applicabile al C.I.H.E.A.M. Bari., ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. n. 633/72, conformemente all'articolo 6 lettera C del 2° Protocollo Addizionale all'Accordo di Parigi del 21/05/1962 (istitutivo del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici “C.I.H.E.A.M.”, reso esecutivo dalla Repubblica Italiana con Legge 13/07/1965 n. 932 e con Legge 26/05/2000 n. 159) ed alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 54 del 23/07/1990.

Eventuali oneri doganali saranno a carico del Committente.

**Articolo 3**

MODALITA DELLA FORNITURA

Il Fornitore assume completa responsabilità per l’esecuzione della fornitura, che dovrà essere espletata a regola d’arte ed in osservanza delle norme previste dal presente contratto.

1. Le specifiche tecniche e le caratteristiche delle attrezzature sono quelle quotate in conformità e in linea con i requisiti tecnici minimi riportati nell’allegato al presente contratto “SAFIAL-03\_ALLEGATO-1\_Offerta Tecnica” di cui è parte integrante.
2. Il costo totale della fornitura della strumentazione inclusi trasporto, consegna al piano, installazione, collaudo e durata delle garanzie è quello quotato nell'allegato al presente contratto “SAFIAL-03\_ALLEGATO-2 \_Offerta-Economica” di cui è parte integrante.
3. La consegna, installazione e collaudo finale di ogni attrezzatura saranno eseguiti da tecnici qualificati incaricati dal Fornitore **entro 90 (novanta) giorni solari e consecutivi** dalla data di stipula del presente contratto.
4. Luogo convenuto di consegna, installazione e collaudo: **Via Bajram Tusha, Lagjia 14, Shkozet, Durres, Albania, piani 1° e 2°**.

**Articolo 4**

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore è obbligato a osservare tutte le disposizioni di carattere organizzativo e regolamentare per la corretta esecuzione della fornitura, oltre a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto.

Inoltre, restano a carico del fornitore:

1. Il rilascio, ad ultimazione dell’installazione e prima del collaudo finale, delle bolle di consegna di tutte le apparecchiature installate e dei certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano, secondo le indicazioni della “Direttiva Macchine”;
2. Il materiale di consumo necessario per il collaudo;
3. La messa a disposizione del personale e delle attrezzature necessari per le operazioni relative al collaudo;
4. Lo sgombero dei locali, al completamento dell’installazione della fornitura, da materiali, imballaggi, mezzi d’opera ed eventuali impianti di proprietà del Fornitore;
5. Il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro nel luogo di esecuzione della fornitura, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi.

**Articolo 5**

COLLAUDO

Il collaudo finale dovrà essere eseguito entro il termine previsto dal punto c) dell’articolo 3 del presente contratto. Il Fornitore si assume l'obbligo di comunicare al Committente la data di installazione e collaudo a mezzo PEC o e-mail, almeno 10 (dieci) giorni prima degli stessi. Il collaudo finale della fornitura dovrà accertare la corrispondenza di quanto fornito con le specifiche tecniche minime richieste e il regolare funzionamento delle apparecchiature e degli equipaggiamenti installati e funzionanti secondo gli standard previsti e in conformità alla normativa di sicurezza in vigore nel Paese. Il materiale di consumo necessario per l'effettuazione del collaudo sarà a carico dell'aggiudicatario.

Il collaudo comprenderà verifiche di tipo qualitativo e quantitativo. In particolare, saranno effettuati, in contraddittorio fra le parti, i test sul funzionamento delle singole componenti fornite e si verificherà la rispondenza delle stesse con le specifiche tecniche offerte in sede di gara. In ogni caso, il Committente potrà effettuare i test che considererà necessari allo scopo di verificare che la fornitura soddisfi i requisiti. Se la fornitura o qualunque componente di essa non superasse il collaudo, ovvero il Fornitore riconoscesse che l’apparecchiatura non fosse in accordo con le specifiche tecniche delle forniture e installazioni in opera, fermi restando i diritti già acquisiti dalla il Committente, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, senza nessun addebito aggiuntivo e/o sostitutivo, ciò che si rendesse necessario per mettere la fornitura in condizioni di passare i test.

L'esito positivo del collaudo dovrà essere certificato da apposito verbale sottoscritto dalle parti. In caso di eventuali difetti, vizi, malfunzionamenti o difformità riscontrati durante le prove di collaudo, saranno eseguite le opportune modifiche/riparazioni, a carico dell’aggiudicatario. La fornitura si intenderà accettata con esito positivo dopo un ulteriore positivo collaudo finale.

Qualora il nuovo collaudo dovesse risultare nuovamente negativo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto

**Articolo 6**

PENALITÀ

La penale, per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito, è fissata in misura del 2‰ (due per mille) dell’importo contrattuale. La suddetta penale, in ogni caso, non potrà superare la misura di 1/10 dell’importo contrattuale. Il Committente potrà compensare gli eventuali crediti derivanti dalle penali di cui al presente punto con il debito nei confronti dell'aggiudicatario senza necessità di procedimento giudiziario. Nel caso in cui il ritardo superi il periodo di giorni 30 (trenta) sul termine contrattualmente stabilito, il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto, adottando ogni provvedimento necessario per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

**Articolo 7**

PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate al CIHEAM Bari ed avere come oggetto “Progetto SAFIAL Ref.\_003 del XX/XX/2022- Fornitura di strumentazione per i laboratori dell’AKU (National Food Authority) sede di Durazzo in Albania”. Le fatture in originale, emesse in EURO, debitamente timbrate e sottoscritte dal Fornitore, relative alla fornitura eseguita, dovranno essere prodotte secondo quanto di seguito indicato.

1. **Acconto del 40%** del valore del contratto (art. 2) alla consegna delle merci presso la sede AKU di Durazzo e previa verifica della presenza di tutti gli item offerti;
2. **Saldo del 60%** del valore del contratto (art. 2) dopo collaudo con esito positivo.

I pagamenti, da parte del Committente al Fornitore, avverranno entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della fattura (contenente i dati utili per il pagamento) ed accertata la buona esecuzione di quanto stabilito dal presente contratto mediante bonifico bancario in valuta Euro sul conto corrente del Fornitore:

Intestatario ………….

Conto n. xxxxxxxxxxxxx

Non potranno essere addebitate al Committente eventuali spese e commissioni ai tassi di cambio richiesti dalla banca del Fornitore. È fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

**Articolo 9**

COMUNICAZIONI

Si conviene che le comunicazioni con il Fornitore avverano attraverso il seguente indirizzo:

Indirizzo: ......................................................................

E-mail: ......................................................................

Per il CIHEAM Bari

Indirizzo: via Ceglie 9 70010 Valenzano (BA)

E-mail: amministrazione@pec.iamb.it; segreteriaope@iamb.it

Tutte le comunicazioni inviate a tali indirizzi si riterranno valide a tutti i fini legali.

**Articolo 10**

LINGUA DEL CONTRATTO

La presente scrittura è redatta in italiano, versione che dovrà essere considerata quale esclusivamente valida nel caso in cui insorgano fattispecie di cui all’art.13.

**Articolo 11**

CLAUSOLA D’INDENNITÀ RELATIVA AL RISCHIO D’INFEZIONE PER COVID-19

Il Fornitore si assume la responsabilità di rispettare tutte le norme medico-sanitarie previste dalla legislazione nazionale per portare a termine le attività di cui il presente contratto, manlevando il Committente da ogni responsabilità derivante da un’impropria o parziale osservanza delle regole poste al fine di prevenire il rischio d’infezione da COVID-19.

**Articolo 12**

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dovrà sottoscrivere l'informativa sulla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali per acconsentire al trattamento dei propri dati personali (compresi i dati sensibili) da parte del personale incaricato dell'archiviazione, conservazione e utilizzo del presente contratto. In particolare, il Fornitore si impegna a adottare un trattamento dei dati improntato ai principi di liceità e correttezza nel rispetto dei requisiti di riservatezza, riconoscendo che il CIHEAM ha adottato in data 5 luglio 2019 la "Politica per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali", ispirata agli stessi principi enunciati nel Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 13**

CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, si procederà, ove ne ricorrano i presupposti, mediante arbitrato ai sensi dell’articolo 19 dell'Accordo Complementare stipulato a Roma in data 18/03/1999 tra il C.I.H.E.AM. ed il Governo della Repubblica Italiana, relativo ai privilegi ed alle immunità del C.I.H.E.A.M. in Italia, ratificato con legge 26 maggio 2000, n. 159.

**Articolo 14**

ALLEGATI

Il presente contratto include gli allegati di seguito elencati (che sono parte integrante dello stesso).

**Allegati:**

1. Allegato 1: SAFIAL-03\_ALLEGATO-1\_Offerta Tecnica;
2. Allegato 2: Offerta economica presentata dal Fornitore.

Valenzano (BA), xx xxxxxx 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Per il **CIHEAM Bari** (Committente)Il DirettoreMaurizio RaeliTimbro e firma | Per **xxxxxxxxxx**. (Fornitore)Rappresentante Legalexxxxxxxxxx Timbro e firma |